

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2016

Il super ammortamento

La Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 all'art. 1 commi 91, 92, 93, 94 e 97 in materia di disciplina fiscale degli ammortamenti introduce il cosiddetto "super ammortamento". A seguito dei chiarimenti forniti dalle circolari ministeriali, si rappresenta di seguito il beneficio fiscale del super ammortamento.

L'obiettivo è chiaramente identificabile nell'incentivazione di investimenti durevoli da parte dell'azienda per acquisto di **beni strumentali nuovi**; precisando che con il termine di acquisto di beni durevoli si intendono anche quelli effettuati attraverso la sottoscrizione di **contratti di leasing**.

In quest'ottica è importante definire il concetto di nuovo, infatti sono considerati beni strumentali nuovi:

- quelli acquistati direttamente dal produttore o dal venditore;
- quelli acquistati da soggetti diversi del produttore o del venditore potendo però dimostrare il mancato utilizzo da parte di qual che sia soggetto.

Così come precisato dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2016, sono destinatari dell'agevolazione anche gli acquisti di beni strumentali il cui valore unitario sia **inferiore a € 516,46** più iva ossia i beni ammortizzabili interamente nell'esercizio.

Sono esclusi dall'agevolazione i beni:

- immobili (fabbricati);
- acquisiti con contratti di locazione operativa, che non prevedono quindi la clausola del riscatto;
- noleggiati.

Il super ammortamento è un beneficio di natura fiscale che consente una accelerazione del piano di ammortamento del bene strumentale.

Il meccanismo consentirà quindi alle aziende che ne hanno diritto di procedere alla deducibilità di quote di **ammortamento in misura del 140%** del valore dei beni in luogo dell'ordinario 100%; conseguentemente da un punto di vista contabile l'azienda procederà con l'applicazione delle quote ordinariamente previste per il tipo di bene ed in relazione al tipo di attività esercitata ma da un punto di vista fiscale procederà con una variazione in diminuzione del reddito imponibile (base di calcolo per la determinazione delle imposte) per la maggior quota di ammortamento consentita. Al super ammortamento si applica ovviamente la stessa tecnica per quanto attiene all'aliquota da applicare nel primo anno di entrata in funzione del bene e alla deducibilità del costo. Se quindi per esempio si acquista un bene del valore di € 1.000, contabilmente si procederà al calcolo ammortamenti come se si fosse acquistato un bene da € 1.400. La generazione di maggiori costi comporta una diminuzione dell'utile d'esercizio e di conseguenze del carico fiscale.

In caso di vendita del bene prima del completamento del piano di ammortamento, l'agevolazione fiscale cessa e non potrà essere trasferita all'acquirente (mancando il requisito della "novità" del bene).

Ai fini inoltre della determinazione della minusvalenza o plusvalenza da cessione non si dovrà tenere conto del valore di acquisto maggiorato del 40%; si procederà quindi ad assumere il costo di acquisto reale al netto delle quote di ammortamento già dedotte.

In occasione di Telefisco 2016 l'Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire che il super ammortamento è applicabile anche ai contribuenti minimi escludendo invece i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario (in considerazione del fatto che la deducibilità dei costi al fine della determinazione del reddito imponibile di quest'ultimi è determinato in relazione al coefficiente di redditività calcolato sul volume dei ricavi).

Il super ammortamento è da considerarsi una agevolazione temporanea, come già detto infatti interesserà gli investimenti posti in essere **dal 15.10.2015 al 31.12.2016**. Gli effetti pertanto si potranno verificare già dal Modello Unico 2016 con riferimento ai redditi del 2015.

PAOLA BULFERETTI

Commercialista - Revisore legale dei conti
Piazza Duca d'Aosta n.12 - 20124 Milano
Tel: 02/8057790 Fax: 02/72023798

L'art. 1 comma 94 della Legge di Stabilità ha stabilito che il super ammortamento non produce effetti ai fini della determinazione degli acconti dovuti per l'anno di imposta 2015.

Si consiglia quindi di prendere in considerazione l'ipotesi di eventuali acquisti nell'anno qualora siano necessari all'attività.

Lo Studio è a disposizione per eventuali approfondimenti.

Con i nostri migliori saluti.

Milano, 7.03.2016